



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

PROT. n. 225810 del 23 dicembre 2014

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**  
Direzione interregionale per le regioni  
Campania e Calabria  
Ufficio delle dogane di Salerno  
Area assistenza e informazione agli utenti  
Servizio gestione autorizzazioni

*Trasmessa per posta elettronica certificata  
dogane.salerno@pce.agenziadogane.it*

**Oggetto: Società Magazzini Generali di (...omissis...) Srl. Importo della cauzione ex art. 2 del R.D. 126/1927.**

---

Con nota prot. n. 32208 del 12 novembre u.s., codesto Ufficio, con riferimento alla Società a r.l. Magazzini Generali di (...omissis...) chiedeva di «*conoscere l'importo della cauzione, nonché della relativa causale, che [questa Amministrazione] acquisisce ai sensi dell'articolo 2 del D.R. 126/1927 come modificato dal DPR 09.07.2010 n. 137*».

Come noto, l'articolo 2, comma 1, del regolamento approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, prevede per coloro che intendono ottenere l'autorizzazione ad istituire ed esercitare un magazzino generale l'obbligo di versare all'erario una congrua cauzione nella misura determinata dal Ministro dello sviluppo economico, subentrato nella competenza dell'allora Ministro per l'economia nazionale. Il successivo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510, ha quindi rideterminato l'entità della cauzione, fissandone il limite minimo nell'importo di lire un milione ed il massimo nell'importo di lire cinquanta milioni. Con nota prot. n. 221319 del 21 giugno 1994 questo Ministero dava indicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di determinare gli importi cauzionali richiesti nella misura di lire cinquanta milioni.

Da ultimo, con il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 137, sono stati ulteriormente aggiornati i limiti minimo e massimo della cauzione, che attualmente risulta dovuta in misura «*non inferiore ad euro 14.000, né superiore ad euro 700.000*».

La scrivente Amministrazione ha tuttavia ritenuto di dover condurre una complessiva ricognizione dei magazzini attualmente eserciti in Italia, al fine di individuare parametri ed indicatori certi (quali, ad esempio, l'ampiezza del magazzino, la capacità economica del richiedente, etc.), cui



ricondere la determinazione dell'entità della cauzione dovuta dall'esercente a garanzia delle sue obbligazioni verso l'erario, i depositanti ed i loro aventi causa. Nelle more della predetta attività di ricognizione e di individuazione dei parametri di riferimento, ad oggi non conclusa, si è stabilito di mantenere l'importo cauzionale nella misura massima già richiesta ai sensi della previgente disposizione regolamentare, richiedendo agli esercenti la prestazione di una garanzia pari ad euro 25.823,00 (corrispondenti al precedente limite massimo di cinquanta milioni).

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Gianfrancesco Vecchio)*

F.TO GIANFRANCESCO VECCHIO